



# Vincoli e prospettive derivanti dalla nuova Intesa. Lo stato giuridico del supplente

Sergio Cicutelli

Brindisi, 24 marzo 2015






# La nuova Intesa

- Trattative avviate nel 2010.
- Firma dell'Intesa il 28 giugno 2012.
- Revisione della sola quarta parte: “Profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica”.
- Aggiornamento lessicale di tutto il testo.
- L'Intesa del 2012 ha sostituito integralmente quella del 1985.




# Perché la revisione

- Per adeguare i livelli di formazione iniziale richiesti agli Idr a quelli previsti oggi per tutti gli altri insegnanti (laurea quinquennale per tutti, dalla scuola dell'infanzia alla secondaria).
- Per tenere conto del nuovo ordinamento accademico degli ISSR (Congregazione per l'educazione cattolica, *Istruzione sugli istituti superiori di scienze religiose*, 28 giugno 2008).




# I criteri di revisione

- **Elevamento:** innalzato il livello dei titoli di studio degli Idr in ogni ordine e grado di scuola.
- **Unitarietà:** sono richiesti ovunque gli stessi titoli di studio.
- **Specificità:** i titoli devono essere esclusivamente di carattere teologico.
- **Gradualità:** il nuovo sistema andrà a regime solo dal 2017.



# Cosa cambia per l'Idr


- Profilo professionale = curriculum ISSR.
- Formazione finalizzata alla scuola.
- Raccomandazioni Cei sulla formazione dei sacerdoti e su licenze e baccalaureati.
- Riconoscimento titoli (processo di Bologna).
- Tutti laureati, cioè non inferiori agli altri docenti: apertura alla carriera dirigente.



# Modalità di attuazione

- DPR 20-8-2012, n. 175 (G.U. 16-10-2012).
- In vigore dal 31 ottobre 2012.
- Nota ministeriale prot. 2989 del 6-11-2012:
  - fatti salvi i contratti in essere nel 2012-13, ma applicazione integrale dal 2013-14;
  - non vale la laurea triennale in scienze religiose;
  - Idr senza titolo = supplenti fino al termine lezioni;
  - insegnanti di classe devono già essere titolari di altro per poter insegnare Rc.


# Il testo della nuova Intesa



## 4. PROFILI PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE


- 4.1. L'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline. Detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata.
- 4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

# Il testo della nuova Intesa



- 4.2.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:
- a)* titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
  - b)* attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
  - c)* laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.


# Il testo della nuova Intesa



- 4.2.2. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito:
- a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1.;
  - b) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano.

L'insegnamento della religione cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6., da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana.

# Il testo della nuova Intesa



- 4.2.3. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'elenco delle facoltà e degli istituti che rilasciano i titoli di cui al punto 4.2.1. e provvedono alla formazione accademica di cui al punto 4.2.2., nonché delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.2.1., lettera *a*).
- 4.3. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.2.1. e 4.2.2. sono richiesti a partire dall'anno scolastico 2017-2018.

# Il testo della nuova Intesa




4.3.1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente intesa e fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità di cui al punto 2.5.:

a) nelle scuole di ogni ordine e grado:

a.1) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;

a.2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;

# Il testo della nuova Intesa




*b)* nelle scuole dell'infanzia e primarie:

*b.1)* a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;

*b.2)* agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012;


*b.3)* a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012.

# Il testo della nuova Intesa



4.3.2. A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17.

Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.




# L'insegnante e la scuola

- A un certo modello di insegnante corrisponde un certo modello di scuola (e viceversa).
- Dalla scuola trasmissiva alla scuola attiva.
- Dall'insegnante ripetitore all'insegnante animatore.
- Dall'insegnante impiegato all'insegnante professionista (o semi-professionista).



# La professione docente

- Dimensione professionale dell'insegnamento
  - Libertà
  - Autonomia
  - Responsabilità
  - Deontologia
- Funzione docente = cosa fare
- Professione docente = come fare



# La funzione docente


- «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità». (DLgs 297/94, art. 395)
- «I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento». (DPR 275/99, art. 16)



# La funzione docente

- «1. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.
- 2. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio».


(CCNL 2006-09, art. 26)



# Il profilo professionale


- «Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola».

(CCNL 2006-09, art. 27)



# Deontologia

- Doveri verso gli alunni
- Doveri verso la disciplina
- Doveri verso la scuola
- Doveri verso i colleghi
  
- Quali doveri (in più?) per l'Idr?



# L'Idr come educatore

- «Il docente di religione è chiamato a dare senso e valore al suo lavoro primariamente sul piano dell'intenzionalità educativa. Tale intenzionalità trova il suo principio e sostegno nella fede che il docente professa e vive. Gli alunni hanno diritto di incontrare in lui una personalità credente, che suscita interesse per quello che insegna, grazie anche alla coerenza della sua vita e alla manifesta convinzione con cui svolge il suo insegnamento».

(Cei, *Insegnare religione cattolica oggi*, 1991, n. 18)



# Responsabilità dell'Idr

- L'Idr è presente nella scuola a nome della Chiesa e quindi non rappresenta solo una disciplina (come gli altri docenti), ma una comunità di fede.
- All'Idr è richiesta una esemplarità maggiore di quella richiesta a qualsiasi altro docente.
  - Esemplarità professionale (cultura)
  - Esemplarità didattica (relazionalità)
  - Esemplarità umana (morale)

# Responsabilità della Chiesa



- La Chiesa è impegnata a garantire un servizio efficace di Irc scolastico.
- L'Irc è un servizio alla Chiesa o allo Stato? All'alunno o alla scuola?
- L'immagine della Chiesa passa attraverso l'Irc e l'Idr. Un tempo gli Idr erano quasi solo sacerdoti (una Chiesa istituzione), oggi sono quasi tutti laici (una Chiesa popolo di Dio).
- Quali responsabilità della Chiesa verso gli Idr?



# Requisiti per l'Idr

- Oltre ai normali requisiti amministrativi, l'Idr è soggetto a due requisiti concordatari:
  - idoneità canonica all'Irc,
  - nomina d'intesa fra autorità scolastica ed ecclesiastica.
- «L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito – in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni – da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica».


*(Protocollo addizionale)*

# L'idoneità



- L'idoneità all'Irc è rilasciata a tempo indeterminato dall'ordinario diocesano.
- Può essere revocata, quindi è un atto non definitivo ma dinamico, cioè sottoposto a continua verifica.
- Per il Consiglio di Stato (2000) è «atto endoprocedimentale finalizzato all'atto di nomina che resta di competenza dell'autorità scolastica italiana».


# L'idoneità



- «L'idoneità non è paragonabile a un diploma che abilita a insegnare correttamente la religione cattolica. Essa stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato a un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica».


(CEI, *Insegnare religione cattolica oggi*, 1991, n. 22)

# L'idoneità



- L'idoneità è un istituto di diritto canonico regolato dal **can. 804**:
  - §1. All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali in questo campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso.
  - §2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.

# Retta dottrina



- 2.1. Per quanto riguarda la conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, l'ordinario si accerta che il richiedente abbia acquisito la formazione adeguata per adempiere nel modo dovuto l'incarico cui aspira, mediante il raggiungimento con merito dei profili di qualificazione previsti dalla normativa vigente.

(Deliberazione Cei 1991)


# Abilità pedagogica



- 2.2. Per quanto riguarda l'abilità pedagogica, l'Ordinario si accerta che nel corso degli studi il candidato abbia curato anche la propria preparazione pedagogica (p.es. seguendo il curriculum pedagogico-didattico negli Istituti di Scienze Religiose), e determina ordine, grado e indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente l'insegnante può esercitare la sua funzione sulla scorta della valutazione delle sue esperienze di servizio educativo, scolastiche e/o ecclesiali, e di eventuali colloqui e prove.


(Deliberazione Cei 1991)

# Testimonianza di vita cristiana




- 2.3. Per quanto riguarda la testimonianza di vita cristiana, l'Ordinario, oltre a verificare che non risultino da parte del candidato comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica, si accerta che il medesimo viva coerentemente la fede professata, nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale.

(Deliberazione Cei 1991)



# La revoca dell'idoneità

- **Canone 805:**
- E' diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.




# La revoca dell'idoneità


- **§ 2** - L'ordinario del luogo deve revocare con proprio decreto, ai sensi dei cann. 805 e 804 §2, l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica al docente del quale sia stata accertata una grave carenza concernente la retta dottrina o l'abilità pedagogica oppure risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.

(Delibera 41 della Cei, 1990)

# La revoca dell'idoneità




- **§ 3** - Ricorrendo le circostanze di cui al §2, l'Ordinario del luogo prima di emettere il decreto di revoca dell'idoneità convoca l'insegnante contestandogli i fatti e ascoltandone le ragioni.
- Lo stesso Ordinario esamina e valuta i documenti e le memorie eventualmente presentati dall'insegnante entro i dieci giorni successivi alla data fissata per l'incontro e, se richiesto, si rende disponibile per un ulteriore incontro, da tenersi in ogni caso non oltre venti giorni dal primo.
- Il decreto di revoca dell'idoneità deve essere fornito di motivazione ai sensi del can. 51, e regolarmente intimato ai sensi dei cann. 54-55-56.
- L'Ordinario del luogo dà comunicazione all'autorità scolastica competente che l'idoneità è stata revocata quando il decreto di revoca è divenuto definitivamente esecutivo.



# La nomina d'intesa


- Dal 1995 l'Ildr non è più destinatario di una nomina ma titolare di un contratto individuale di lavoro.
- Rimane tuttavia il principio che il rapporto di lavoro dell'Ildr è soggetto a intesa tra autorità scolastica ed ecclesiastica.
- Per gli Ildr di ruolo oggi l'autorità scolastica competente a raggiungere l'intesa con l'ordinario diocesano è il direttore dell'Usr.
- Per gli Ildr non di ruolo è competente il dirigente scolastico, «su indicazione del dirigente regionale» (L 186/03, art. 3.10).
- La nomina d'intesa non è giuridicamente definita.



# La nomina d'intesa

- «Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4».

(Intesa, 2.5)



# La formazione in servizio

- Formazione e aggiornamento sono diritto-dovere di tutti gli insegnanti.
- Per gli Idr la formazione è anche occasione per mantenere il legame con la Chiesa locale (e dunque verificare il mantenimento dell'idoneità).
- Per gli insegnanti di classe della primaria la formazione è motivo per il mantenimento dell'idoneità.

# Lo stato giuridico del supplente




- Se è in possesso dei titoli previsti dall'Intesa ed occupa un posto vacante può essere assunto per incarico.
- Se non è in possesso dei titoli richiesti dall'Intesa, anche se occupa un posto vacante, va nominato per supplenza fino al termine delle lezioni.
- Fino al conseguimento del titolo non potrà essere attribuito un incarico.
- Il servizio prestato senza titolo non è valido per la futura ricostruzione della carriera.
- Il servizio prestato con il titolo è valido sia nella scuola statale che nella scuola paritaria.

# Nota Miur 2989/12



- «Per l'assunzione o la conferma in servizio degli insegnanti di religione cattolica l'ordinario diocesano può segnalare all'autorità scolastica, di norma, solo persone in possesso dei prescritti titoli di studio. Tuttavia, per carenza di candidati qualificati, sarà possibile ricorrere a personale ancora privo di detti titoli di studio entro e non oltre l'anno scolastico 2016-17. In questo ultimo caso, si ricorda che il contratto di lavoro con tali insegnanti deve essere stipulato esclusivamente per supplenza fino al termine delle lezioni e il servizio prestato non può essere valutato e riconosciuto ai fini di una successiva ricostruzione di carriera (si rinvia in merito a quanto a suo tempo precisato con CCMM 43/92 e 2/01)».

# Le responsabilità didattiche dell'Ildr (anche supplente)




- Conoscenza precisa delle Indicazioni vigenti per primo e secondo ciclo.
- Padronanza del modello didattico basato su conoscenze, abilità e competenze.
- Comprensione e condivisione del significato pedagogico delle competenze.
- Consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle competenze religiose.

# La letteratura scientifica sulle competenze



- Perrenoud (2000): «L'idea della competenza non afferma se non la preoccupazione di fare dei saperi scolastici strumenti per pensare e per agire, al lavoro e al di fuori di esso».
- Bertagna (2001): «La competenza non si può ricavare da un'analisi della natura di un problema o di un compito e neppure dalla somma delle conoscenze e abilità possedute dal soggetto, perché è relativa alla relazione dinamica che il soggetto intrattiene con una situazione di apprendimento».
- Laeng (2003): «Sicuro possesso di abilità non semplicemente ripetitive riferite ad un compito; è uno dei requisiti del pensiero maturo e della professionalità».
- Damiano (2004): «La competenza inerisce al soggetto con un'intimità che fa del 'saper-fare' una espressione manifesta del 'saper-essere'. Piuttosto che 'avere' una competenza, competenti si 'è'».




# I documenti internazionali

- OCSE (2003): «DeSeCo concepisce le competenze chiave come competenze individuali che contribuiscono a una vita “realizzata” e al buon funzionamento della società, elementi essenziali in diversi ambiti della vita e importanti per tutti gli individui. Coerentemente con il concetto ampio di competenze, ogni competenza chiave è una combinazione di capacità cognitive, atteggiamenti, motivazione ed emozione e altre componenti sociali correlate».
- Raccomandazione (2006): La competenza è «una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini adeguate per affrontare una situazione particolare».
- EQF (2008): Le competenze «indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia».

# Due definizioni di competenza




- La competenza è un'interazione efficace con la realtà.
- La competenza è un'azione complessa e originale della persona in risposta a un problema reale, basata sull'attivazione di risorse interne e l'utilizzazione di quelle esterne per raggiungere un risultato positivo nell'esercizio della propria responsabilità.



# Tre punti fermi

1. Non esiste la competenza, esiste la persona competente.
2. C'è un legame necessario tra competenze e conoscenze.
3. Ricordare la differenza tra competenze e competenze-chiave.



# Indicazioni primo ciclo

- «Le competenze sviluppate nell'ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale».
- Traguardi per lo sviluppo delle competenze.



# Regolamento dell'obbligo

- «I saperi e le competenze per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro assi culturali [...]. Essi costituiscono il tessuto per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all'acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa».
- Conoscenze, abilità, competenze.
- Assi culturali.



# La competenza religiosa

- Esiste una competenza religiosa?
- Esiste una competenza religiosa cattolica?
- È una competenza trasversale o disciplinare?
- La competenza religiosa (trasversale) è la capacità di elaborare efficacemente giudizi sul mondo alla luce di un sistema di riferimento religioso.
- La competenza religiosa può essere il correttivo alla deriva efficientistica ed economicistica delle competenze chiave.
- La competenza religiosa coincide con l'Irc?



# La competenza religiosa

- Nei documenti internazionali non c'è spazio per una competenza religiosa.
- La competenza religiosa non può ridursi a conoscenza di contenuti religiosi ma deve estendersi alla relazione personale che ognuno stabilisce con quei contenuti sul piano della motivazione, della comprensione, della elaborazione, della valutazione e della decisione.
- Non spetta alla scuola (né all'Irc) condurre lo studente a una specifica scelta religiosa ma è suo compito fornire gli strumenti perché nella sua vita personale quello studente possa compiere scelte libere e consapevoli non solo in ambito culturale o professionale ma anche in ambito religioso.



# La competenza religiosa

- La competenza religiosa è il modo in cui ognuno entra in relazione con la dimensione religiosa facendola oggetto di riflessione consapevole e di scelte libere.
- La competenza religiosa si estende anche fuori dei confini scolastici mentre l'Irc si muove in orizzonte esclusivamente scolastico.
- La competenza religiosa può non avere specificazioni confessionali (o può averne diverse), mentre l'Irc è dichiaratamente ed esclusivamente cattolico.

# La competenza religiosa




- Se una competenza implica una risposta personale, si pone il problema della relazione tra Irc e catechesi, perché promuovere le competenze in un alunno vuol dire proporgli situazioni significative che producano in lui risposte autonome e originali.
- L'Irc deve fermarsi sempre sulla soglia della catechesi, ma cercare di dare un senso alle domande religiose dello studente.
- È in gioco la natura della scuola e il suo rapporto con la vita reale.

# Dai programmi alle indicazioni



Infanzia	Dpr 647/69	Dpr 539/86	Dpr 121/04	Dpr 11-2-10
Primaria	Dpr 104/85	Dpr 204/87	Dpr 122/04	
Sec. I gr.	Dpr 50/79	Dpr 350/87	Dpr 305/04	
Sec. II gr.	Dpr 756/67	Dpr 339/87	Dpr 39/06	

# Primo ciclo: l'identità dell'Irc




- «Il confronto esplicito con la dimensione religiosa dell'esperienza umana svolge un ruolo insostituibile per la piena formazione della persona. Esso permette, infatti, l'acquisizione e l'uso appropriato di strumenti culturali che, portando al massimo sviluppo il processo di simbolizzazione che la scuola stimola e promuove in tutte le discipline, consente la comunicazione anche su realtà altrimenti indicibili e inconoscibili. Il confronto, poi, con la forma storica della religione cattolica svolge un ruolo fondamentale e costruttivo per la convivenza civile, in quanto permette di cogliere importanti aspetti dell'identità culturale di appartenenza e aiuta le relazioni e i rapporti tra persone di culture e religioni differenti».



# Primo ciclo: l'identità dell'Irc


- «La religione cattolica è parte costitutiva del patrimonio storico, culturale ed umano della società italiana; per questo, secondo le indicazioni dell'Accordo di revisione del Concordato, la Scuola Italiana si avvale della collaborazione della Chiesa cattolica per far conoscere i principi del cattolicesimo a tutti gli studenti che vogliono avvalersi di questa opportunità. L'Irc, mentre offre una prima conoscenza dei dati storico-positivi della Rivelazione cristiana, favorisce e accompagna lo sviluppo intellettuale e di tutti gli altri aspetti della persona, mediante l'approfondimento critico delle questioni di fondo poste dalla vita. Per tale motivo, come espressione della laicità dello stato, l'Irc è offerto a tutti in quanto opportunità preziosa per la conoscenza del cristianesimo, come radice di tanta parte della cultura italiana ed europea».

# Primo ciclo: l'identità dell'Irc




- «La proposta educativa dell'Irc consente la riflessione sui grandi interrogativi posti dalla condizione umana (ricerca identitaria, vita di relazione, complessità del reale, bene e male, scelte di valore, origine e fine della vita, radicali domande di senso...) e sollecita il confronto con la risposta maturata nella tradizione cristiana nel rispetto del processo di crescita della persona e con modalità differenziate a seconda della specifica fascia d'età, approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e valoriali, e promuovendo un confronto mediante il quale la persona, nell'esercizio della propria libertà, riflette e si orienta per la scelta di un responsabile progetto di vita. Emerge così un ulteriore contributo dell'Irc alla formazione di persone capaci di dialogo e di rispetto delle differenze, di comportamenti di reciproca comprensione, in un contesto di pluralismo culturale e religioso».

# Primo ciclo: l'identità dell'Irc



- «Vista la ripartizione delle discipline d'insegnamento in tre distinte aree disciplinari, l'insegnamento della religione cattolica si colloca nell'area linguistico-artistico-espressiva in cui, a partire dal confronto interculturale e interreligioso, l'alunno si interroga sulla propria identità e sugli orizzonti di senso verso cui può aprirsi, affrontando anche le essenziali domande religiose e misurandosi con i codici simbolici in cui esse hanno trovato e trovano espressione. In tale contesto si collocano gli strumenti per cogliere, interpretare e gustare le espressioni culturali e artistiche offerte dalle diverse tradizioni religiose e l'insegnamento della religione cattolica, impartito secondo gli accordi concordatari e le successive intese».

# Primo ciclo: l'identità dell'Irc




- Gli *obiettivi di apprendimento* per ogni fascia d'età sono articolati in quattro ambiti tematici, tenendo conto della centralità della persona di Gesù Cristo:
  - *Dio e l'uomo*, con i principali riferimenti storici e dottrinali del cristianesimo;
  - *la Bibbia e le fonti*, per offrire una base documentale alla conoscenza;
  - *il linguaggio religioso*, nelle sue declinazioni verbali e non verbali;
  - *i valori etici e religiosi*, per illustrare il legame che unisce gli elementi squisitamente religiosi con la crescita del senso morale e lo sviluppo di una convivenza civile, responsabile e solidale.

# Indicazioni primo ciclo: contenuti principali/1




	TSC inf	TSC prim	OA prim	TSC sec	OA sec	Totale
Storia degli effetti	1	2	5	3	7	18
Bibbia	2	1	7	1	3	14
Chiesa	1	1	4	1	6	13
Pluralismo religioso	3	1	4	1	4	13
Dio	2	1	5	-	4	12
Gesù	1	2	7	1	1	12
Fede	-	-	2	2	5	9
Liturgia/feste	1	2	4	1	1	9
Linguaggio religioso	3	3	1	1	1	9
Condizione umana	2	-	1	2	2	7

# Indicazioni primo ciclo: contenuti principali/2




	TSC inf	TSC prim	OA prim	TSC sec	OA sec	Totale
Domande di senso	-	1	1	1	3	6
Morale	1	-	2	1	1	5
Vissuto religioso	3	1	1	-	-	5
Preghieria	1	-	2	1	1	5
Salvezza	-	1	1	1	2	5
Spirito Santo	-	-	1	-	1	2
Speranza	1	-	-	-	1	2
Amore/carità	-	-	2	-	-	2
Alleanza	-	-	1	-	1	2



# Secondo ciclo


- Dpr 20-8-2012: “Indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo di istruzione e formazione”.
- Quattro allegati:
  - per i licei,
  - per gli istituti tecnici,
  - per gli istituti professionali,
  - per l’istruzione e formazione professionale.
- Intesa del 28 giugno 2012.

# Licei: linee generali e competenze




L'insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all'esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della legislazione concordataria, l'Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendano avvalersene. Contribuisce alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e del lavoro. L'Irc, partecipando allo sviluppo degli assi culturali, con la propria identità disciplinare, assume il profilo culturale, educativo e professionale dei licei; si colloca nell'area linguistica e comunicativa, tenendo conto della specificità del linguaggio religioso e della portata relazionale di ogni espressione religiosa; offre un contributo specifico sia nell'area metodologica, arricchendo le opzioni epistemologiche per l'interpretazione della realtà, sia nell'area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la valutazione del dato religioso, sia nell'area storico-umanistica, per gli effetti che storicamente la religione cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e mondiale; si collega, per la ricerca di significati e l'attribuzione di senso, all'area scientifica, matematica e tecnologica.

# Licei: linee generali e competenze



Lo studio della religione cattolica promuove, attraverso un'adeguata mediazione educativo-didattica, la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita. A questo scopo l'Irc affronta la questione universale della relazione tra Dio e l'uomo, la comprende attraverso la persona e l'opera di Gesù Cristo e la confronta con la testimonianza della Chiesa nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità dell'esistenza umana nel confronto aperto fra cristianesimo e altre religioni, fra cristianesimo e altri sistemi di significato. L'Irc, nell'attuale contesto multiculturale, mediante la propria proposta, promuove tra gli studenti la partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace.


# Licei: linee generali e competenze



I contenuti disciplinari, anche alla luce del quadro europeo delle qualifiche, sono declinati in competenze e obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze e abilità, come previsto per l'istruzione generale superiore nei licei, suddivise in primo biennio, secondo biennio e quinto anno.

È responsabilità del docente di religione cattolica declinare queste indicazioni in adeguati percorsi di apprendimento, anche attraverso possibili raccordi interdisciplinari, valorizzando le particolari sensibilità e le peculiari opportunità di approfondimento legate ai diversi percorsi liceali: artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane.

# Licei: obiettivi specifici di apprendimento



- Gli obiettivi specifici di apprendimento, come le stesse competenze, nello spirito delle indicazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sono essenziali e non esaustivi; sono declinati in conoscenze e abilità, non necessariamente in corrispondenza tra loro, riconducibili in vario modo a tre aree di significato:
  - *antropologico-esistenziale*;
  - *storico-fenomenologica*;
  - *biblico-teologica*.

# Indicazioni secondo ciclo: contenuti principali



	Licei	Tecnici	Prof.li	IFP	Totale
Bibbia	6	7	8	6	27
Storia degli effetti	7	7	7	4	25
Tematiche morali	7	6	6	6	25
Pluralismo religioso	4	6	6	5	21
Chiesa nella storia	5	5	5	3	18
Domande di senso	4	4	4	4	16
Relazioni umane e affettività	3	4	4	4	15
Gesù Cristo	3	4	4	3	14
Tematiche teologiche	3	2	2	2	9
Storia della salvezza	2	2	2	-	6